

Codice A1103A

D.D. 31 gennaio 2026, n. 46

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 4/2009 - (acc. 580/2026 - 578/2026) - (Fasc. n. 74/FOR2021 - 00109891/2021).



ATTO DD 46/A1103A/2026

DEL 31/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione per violazione della L.r. 4/2009 – (acc. 580/2026 – 578/2026) – (Fasc. n. 74/FOR2021 - 00109891/2021).

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 500 dell'11.08.2020 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di *omissis* a carico del signor *omissis* nato ad *omissis* e residente a *omissis* in qualità di **trasgressore**, nei confronti del quale con processo verbale n. 57/2021 del 22.05.2021 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati in Località *omissis* nel Comune di *omissis* in data 16.05.2021, è stato accertato quanto segue:

a) violazione dell'art. 14 della L.r. n. 4/2009 in combinato disposto con l'art. 4 del Regolamento forestale (D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011) relativo all'esecuzione di interventi selvicolturali in assenza di comunicazione semplice .

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che il sig.re Lantermo Giancarlo abbia presentato nei termini scritti difensivi né abbia fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visto in particolare l'art. 14 della L.r. n. 04/2009 in combinato disposto con l'art. 4 del citato Regolamento forestale come sanzionato dall'art. 36, c. 1, lett. A della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale dei verbali di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

tenuto altresì conto dell'art. 11 della citata legge 24.11.1981, n. 689 in base al quale, in sede di quantificazione della sanzione, si ha riguardo, tra le altre cose, alla gravità della violazione ed alla personalità del trasgressore; circostanza quest'ultima che, nel caso di specie, giustifica un aggravamento della sanzione in questa sede tenuto conto che il sig.re *omissis* è già stato

destinatario, nel recente passato, di analoghi provvedimenti attestanti illeciti della stessa indole il cui pagamento non è mai stato ottemperato;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali nn. 1368/2026 e n. 1369/2026 sul Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 anno 2026 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	580/2026	Sanzione
39580/2025	578/2026	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei

confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in euro 300,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

al sunnominato si.re *omissis*, in qualità di trasgressore di pagare la somma complessiva di **Euro 310,61** di cui Euro 300,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti